

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015 - 2020»
DI NOMINALI EURO 30.000.000,00
CODICE ISIN IT0005104713
GARANTITO DA SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.p.A.

Ferrarini S.p.A.
Sede legale: Via Lauro Ferrarini 1 – 42121, Reggio Emilia
Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia
02720460357
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 25.000.000,00

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti (ad eccezione dei crediti che vengono ceduti con operazioni di cessione *pro soluto* standard ed effettuate a condizioni di mercato), azioni, partecipazioni societarie e strumenti finanziari detenuti dalla società stessa, con esclusione dei beni acquistati e venduti nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa.

“**Beni Indisponibili**” indica il sito logistico/produttivo di Rivalentella in locazione e gli stabilimenti produttivi e di stagionatura di Lesignano de' Bagni (denominati Effe 1, Effe 2 e Effe 3).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente stessa, vale a dire la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di salumi e la commercializzazione di formaggi.

“**Data di Calcolo**” indica la data, che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi dopo la data di pubblicazione da parte dell’Emittente del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo (xii) del successivo Articolo 12, in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari.

“**Data di Emissione**” indica il 15 aprile 2015.

“**Data di Godimento**” indica il 15 aprile 2015.

“**Data di Pagamento**” indica il 15 aprile ed il 15 ottobre di ciascun anno per tutta la durata del Prestito.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente; restando inteso che la Data di Rimborso

Anticipato non potrà cadere prima del quinto Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica il 15 aprile 2020.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B)
6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Emittente**” indica Ferrarini S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Reggio Emilia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02720460357, n. REA RE - 307495, capitale sociale pari ad Euro 25.000.000,00 interamente versato.

“**Enterprise Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita, totalitarie o parziali, di società, aziende e/o rami d’azienda, la somma tra l’*Equity Value* e l’indebitamento finanziario netto di pertinenza della relativa società, azienda e/o ramo d’azienda oggetto di compravendita.

“**Equity Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita di società, aziende e/o rami d’azienda, il prezzo della relativa transazione.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Fideiussione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11.

“**Fideiussore**” indica Società Agricola Ferrarini S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Bellombra 1/4 a, 40123 Bologna, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00860480375, n. REA BO/229462, capitale sociale pari ad Euro 25.000.000,00 interamente versato.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell’Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
- (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto tra:

- (i) l’EBITDA del Gruppo; e
- (ii) gli Oneri Finanziari Netti del Gruppo.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto di leva finanziaria tra:

- (i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e
- (ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- 1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
- 2. (-) A) dell’Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
- 3. (-) B.III.4 dell’Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
- 4. (-) C.III.5 dell’Attivo - Azioni Proprie (tra l’attivo circolante);

e in aggiunta

- 5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Oneri Finanziari Netti**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nel Conto Economico di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- 1. (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
- 2. (+) C) 17bis, perdite nette su cambi;
- 3. (-) C) 16, altri proventi finanziari;
- 4. (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di *leasing* calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente:

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione dei Beni detenuti dall’Emittente, ad eccezione dei Beni Indisponibili, qualora il valore cumulativo di dette operazioni (i) per ciascun anno di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e (ii) complessivamente per l’intera durata del Prestito sia inferiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
- (iii) operazioni di riorganizzazione societaria realizzate tra l’Emittente e altre società del Gruppo (i.e. fusioni, e scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda infragruppo) a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al punto (v) dell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*);
- (iv) operazioni preventivamente comunicate all’Assemblea degli Obbligazionisti, e per le quali l’Assemblea degli Obbligazionisti non abbia adottato una delibera contraria entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui l’Assemblea degli Obbligazionisti abbia,

nei termini, deliberato negativamente sull'operazione e l'Emittente proceda comunque nell'effettuarla, gli Obbligazionisti avranno diritto di richiedere il rimborso anticipato del Prestito secondo quanto previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

- (v) acquisizione di Beni, il cui prezzo o *Enterprise Value proquota* (in caso di acquisto di società, aziende o rami di azienda) (i) per ciascun anno di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e (ii) complessivamente per l'intera durata del Prestito sia inferiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

“**Opzione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all'Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. nel mese di maggio 2016 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Rilevanti**” indica Ferrarini Pacific Ltd e Ferrarini S.p.Zoo.

“**Socio di Riferimento**” indica la famiglia Ferrarini intesa come Luca Ferrarini, Lucio Ferrarini, Lisa Ferrarini, Lia Ferrarini e Maria Licia Ferrarini.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;

- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni acquistati dall'Emittente o da altra Società del Gruppo a garanzia dei finanziamenti erogati per l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; e
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- (i) garanzie ipotecarie concesse, *inter alia*, in relazione al finanziamento ipotecario a medio-lungo termine in essere tra l'Emittente ed Unicredit S.p.A./Intesa Sanpaolo S.p.A. (Carisbo), sottoscritto in data 5 novembre 2014, (Euro 9.500000.000 Linea Term ipotecaria, di cui Euro 1.000.000 con scadenza entro 12 mesi) e al finanziamento ipotecario a medio-lungo termine tra le medesime parti stipulato in data 5 novembre 2014, registrato a Reggio Emilia il 07/11/2014 al N. 12407, serie 1T (Euro 10.000.000 Linea RCF a medio-lungo termine di tipo rotativo) sugli immobili di Lesignano de' Bagni Effe 1 e Effe 2 (impianti di stagionatura e lavorazione crudi);
- (ii) garanzia ipotecaria concessa in relazione al finanziamento in *pool* concesso in data 5 novembre 2014 da POOL UNICREDIT, INTESA, GE CAPITAL per un importo pari ad Euro 22.500.000 a favore della Società Agricola Ferrarini S.p.A. con durata decennale sugli immobili di Lesignano de' Bagni Effe 1 e Effe 2 (impianti di stagionatura e lavorazione crudi);
- (iii) garanzia ipotecaria concessa a UBI BANCA in relazione al finanziamento concesso in data 28 marzo 2014 per un importo pari ad Euro 6.000.000 a favore della Società Agricola Ferrarini S.p.A. con durata decennale su l'Immobile Lesignano de' Bagni Effe 3 (Piattaforma di disosso e spedizione).

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra società del Gruppo nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "**Prestito**") da parte di Ferrarini S.p.A..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (trentamila/00) denominato «Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015 – 2020», è costituito da n. 300 (trecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso il 15 aprile 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 15 aprile 2015 (la “**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 15 aprile 2020 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 6,375% (sei virgola trecentosettantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”) dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) (gli “**Interessi**”).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale il 15 aprile ed il 15 ottobre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 15 ottobre 2015.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e

- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per "*periodo di interesse*" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (diverso dalla Quotazione) in conseguenza del quale il Socio di Riferimento non detenga più, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente;
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo (vii) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri;
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (viii) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni;

- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti all'interno nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xv) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti abbiano contestato per iscritto all'Emittente la violazione del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni;
- (vi) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, a condizione che, tale istanza non risulti infondata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione; o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi:
- (a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
 - (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - (c) la cessazione di parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (viii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni;
- (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'Emittente per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole;
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

- (xi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (xiii) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd *delisting*);
- (xiv) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila);
- (xv) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvi) **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xvii) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- (xviii) **Mancata Concessione dell'Opzione:** la mancata adozione, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente convocata per deliberare in merito alla Quotazione, della delibera di attribuzione agli Obbligazionisti del diritto di Opzione;
- (xix) **Invalidità della Fideiussione:** il verificarsi di qualsiasi evento in conseguenza del quale la Fideiussione cessi di essere valida od escutibile.

Attestazione dell'Evento Rilevante

L'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:

- (a) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**"); ovvero
- (b) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (c) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato delle Obbligazioni, tramite richiesta scritta da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo ferrarini.spa@legalmail.it almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste dalla Borsa (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**"). A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Resta inteso che, qualora entro 120 (centoventi) giorni dal verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti non si siano attivati per richiedere il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni, il relativo Evento Rilevante specificamente occorso deve intendersi sanato.

10. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 16 (*Opzione*). Resta in ogni caso inteso che l'Opzione non comporta la qualificazione delle Obbligazioni come obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile.

11. Garanzie

Le Obbligazioni sono assistite da una garanzia fideiussoria a prima richiesta (la "**Fideiussione**"), rilasciata dal Fideiussore nell'interesse dell'Emittente in favore di ciascuno degli Obbligazionisti.

La Fideiussione:

- (a) garantisce tutto quanto dovuto dall'Emittente agli Obbligazionisti per capitale e interessi; e
- (b) sarà valida sino alla data in cui ogni obbligazione di pagamento da parte dell'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del precedente punto (a) in relazione al Prestito risulti soddisfatta.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazioni, *inter alia*, a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, ivi incluse a titolo esemplificativo operazioni straordinarie sul proprio capitale, operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione;
- (iii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile;
- (iv) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 5 (cinque) ed in ogni caso subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle

- Obbligazioni; restando inteso che, qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia superiore a 5 (cinque) nessuna distribuzione sarà ammessa;
- (v) mantenere una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nelle Società Rilevanti facenti parte del Gruppo;
 - (vi) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
 - (vii) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i **"Parametri Finanziari"**):
 - (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: pari o superiore a 3;
 - (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 2,1; e
 - (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: pari o inferiore a 6,5;
 - (viii) ai fini dell'obbligo di cui al punto (vii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di approvazione dei propri bilanci ai sensi del successivo paragrafo (xii), una dichiarazione (predisposta sulla base del *format* allegato al presente Regolamento del Prestito *sub "A"*) firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza (**"Dichiarazione sui Parametri"**);
 - (ix) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
 - (x) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
 - (xi) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo, pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione e far sì che restino pubblicati per tutta la durata del Prestito, il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
 - (xii) (a) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione e (b) far sì che restino pubblicate per tutta la durata del Prestito, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata;
 - (xiii) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all'Emittente, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
 - (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
 - (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xviii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxi) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di aziende, società, rami d'azienda o Beni;
- (xxii) far sì che la nota di *rating* rilasciata all'Emittente da Cerved (come di volta in volta aggiornata da Cerved medesima) resti pubblicata sul sito internet dell'Emittente stessa per tutta la durata del Prestito.

13. Parametri Finanziari

13.1. Violazione dei Parametri Finanziari

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del consolidato che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (mediante la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri) i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC al seguente indirizzo ferrarini.spa@legalmail.it e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a meno che l'Emittente, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori, ovvero in caso di disaccordo tra di essi dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato

deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente proceda di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Opzione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si impegna a sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata per deliberare in merito alla Quotazione (come di seguito definita), l'attribuzione agli Obbligazionisti un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie dell'Emittente (l'"**Opzione**") per un ammontare pari al 15% (quindici per cento) rispetto al numero di azioni offerte in sede di collocamento finalizzato alla Quotazione.

L'Opzione verrà ad esistenza per effetto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Emittente con la quale vengono deliberati: (i) la Quotazione e (ii) l'aumento di capitale a servizio dell'Opzione. Resta inteso che qualora il Prestito venisse rimborsato integralmente ad una data precedente l'adozione della suddetta delibera, l'Opzione non verrà ad esistenza.

L'Opzione, una volta venuta ad esistenza, potrà essere liberamente trasferita da ciascun Obbligazionista, separatamente dalle proprie Obbligazioni, ad altri Obbligazionisti (di seguito, i soggetti che di volta in volta saranno titolari dell'Opzione, congiuntamente, i "**Portatori dell'Opzione**") nei limiti e secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. Del trasferimento dell'Opzione dovrà esser data pronta comunicazione all'Emittente mediante PEC all'indirizzo ferrarini.spa@legalmail.it.

L'Opzione potrà essere esercitata in caso di quotazione, da parte dell'Emittente, delle proprie azioni su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana (la "**Quotazione**"), secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

- (i) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione nel periodo che verrà definito (contestualmente o successivamente alla concessione dell'Opzione stessa) dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea Straordinaria dei Soci (il "**Periodo di Esercizio**"), restando inteso che il Periodo di Esercizio non potrà avere durata inferiore al periodo di collocamento delle azioni previsto nel contesto della Quotazione;
- (ii) le azioni sottoscritte durante il Periodo di Esercizio in virtù dell'esercizio dell'Opzione (l'**"Offerta in Opzione"**), unitamente alle azioni collocate mediante offerta pubblica ovvero collocamento istituzionale nel contesto della Quotazione (l'**"Offerta Pubblica"**, unitamente all'Offerta in Opzione, l'**"Offerta Globale"**), verranno ammesse a negoziazione sul mercato azionario prescelto per la Quotazione in base alla normativa regolamentare ad esso applicabile;
- (iii) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione durante il Periodo di Esercizio secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea Straordinaria dei Soci; resta inteso che gli effetti dell'esercizio dell'Opzione saranno sospensivamente condizionati alla Quotazione;
- (iv) il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'Emittente oggetto dell'Offerta in Opzione sarà pari al prezzo di quotazione fissato in relazione all'Offerta Pubblica meno il 15% (quindici per cento) e dovrà essere versato nei termini previsti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti;
- (v) la comunicazione di esercizio dell'Opzione dovrà essere presentata a pena di decadenza, da ciascun Portatore dell'Opzione che intenda avvalersi dell'Opzione, entro la scadenza del Periodo di Esercizio; pertanto, in caso di mancato invio della suddetta comunicazione entro il Periodo di Esercizio, l'Opzione perderà efficacia;
- (vi) l'Opzione verrà concessa agli Obbligazionisti senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

20. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

21. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente soltanto nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alle lettere (b) ed (e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo <http://www.ferrarini.com/> e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
FORMAT DI DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato «*Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015 - 2020*» per importo nominale complessivo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) identificato con il CODICE ISIN IT0005104713 ed emesso in data 15 aprile 2015.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del [●], i seguenti parametri finanziari in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

PARAMETRI FINANZIARI	valore	valore di riferimento
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹	[●]	> = 3
<i>Leverage Ratio</i> ²	[●]	< = 2,1
Rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA	[●]	< = 6,5

Con la presente si attesta quindi il [mancato] rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” pari a [●] così composto:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

1 “*Interest Coverage Ratio*” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto tra:

(i) l'EBITDA del Gruppo; e
(ii) gli Oneri Finanziari Netti del Gruppo.

2 “*Leverage Ratio*” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e
(ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
- 5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B)
- 6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Indebitamento Finanziario Netto**” pari a [●] così composto:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:
 - (+) 1 – Obbligazioni;
 - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
 - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
 - (+) 4 – Debiti verso banche;
 - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
 - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
 - (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
 - (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
 - (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
 - (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:
 - (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
 - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Mezzi Propri**” pari a [●] così composto:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell'Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra l'attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“Oneri Finanziari Netti”

1. (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
2. (+) C) 17bis, perdite nette su cambi;
3. (-) C) 16, altri proventi finanziari;
4. (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di *leasing* calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

Ferrarini S.p.A.

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]